

Circolare 36/2023

Verona – luglio 2023

REGIME CONTRIBUTIVO DEL WELFARE AZIENDALE

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 49/2023, ha illustrato il regime contributivo del *welfare* aziendale che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti.

In linea di massima, l'Inps ha ribadito che il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, secondo il quale ciò che è imponibile fiscale lo è anche ai fini dell'assoggettamento a prelievo contributivo, vale anche per la gestione del *welfare* aziendale.

Sono importanti invece le deroghe a tale principio.

In particolare, con la predetta circolare, l'Inps evidenzia che i contributi versati a fondi e/o casse ai fini della lettera f-quater), comma 2, articolo 51, Tuir, secondo il quale non concorrono a formare reddito imponibile fiscale i contributi e i premi *“versati dal datore di lavoro a favore della generalità di dipendenti o a categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana [...] o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”*, devono invece essere assoggettati a prelievo del contributo di solidarietà del 10%.

Ma non è l'unica deroga: anche la trasformazione del premio di produttività detassato in contributi a fondi di previdenza complementare o a casse sanitarie determina, sotto l'aspetto contributivo, l'assoggettamento al contributo del 10% di solidarietà mentre sotto l'aspetto fiscale vi è l'esenzione piena.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato